

Legge regionale n. 19 del 30 giugno 2021

VENETO CANTIERE VELOCE

Risposte alle domande più frequenti

Le presenti FAQ, pur non avendo carattere vincolante, hanno l'obiettivo di chiarire le questioni poste con maggiore frequenza, fornendo, nel contempo, un'utile indicazione di carattere applicativo.

In ordine alla loro natura, si precisa che le risposte alle FAQ non possono "essere assimilate a una fonte del diritto, né primaria, né secondaria. Neppure possono essere considerate affini alle circolari, dal momento che non costituiscono un obbligo interno per gli organi amministrativi. In difetto dei necessari presupposti legali, esse non possono costituire neppure atti di interpretazione autentica".

(Cons. Stato, Sezione I, parere 20 luglio 2021, n. 1275)

D1. Ai sensi dell'art. 42 bis della LR 11/2004, introdotto dall'art. 5 della LR 19/2021, il cambio di destinazione d'uso all'interno della stessa categoria funzionale, che non costituisca mutamento rilevante, è soggetto al pagamento del contributo di costruzione?

R1. Atteso che l'articolo in esame non ha introdotto alcuna innovazione riguardo la disciplina in materia di calcolo del contributo di costruzione, i mutamenti di destinazione d'uso, così come specificato al comma 4, lettera a), dell'art. 42 bis della LR 11/04, sono consentiti previo versamento del contributo relativo al costo di costruzione e alla quota degli oneri di urbanizzazione eventualmente dovuti rispetto all'uso precedente.

D2. Ai sensi dell'art. 42 bis della LR 11/2004, introdotto dall'art. 5 della LR 19/2021, il cambio d'uso è consentito nelle ZTO 'A'?

R2. Il mutamento di destinazione d'uso può avvenire in qualsiasi zona territoriale, nel rispetto della disciplina prevista dallo strumento urbanistico comunale, così come previsto dall'art. 42 bis, comma 3, della LR 11/04. Pertanto, anche nelle ZTO 'A' è consentito il mutamento di destinazione d'uso, sempre nel rispetto della disciplina prevista dallo strumento urbanistico comunale, fatto salvo, quanto previsto dall'art. 10, comma 1, lettera c) del DPR 380/01 relativamente al titolo edilizio per gli interventi ubicati nelle ZTO 'A'.

D3. Ai sensi dell'art. 7 della LR 19/2021, che ha introdotto l'art. 93 bis nella LR 61/85, cosa si intende per variazioni NON essenziali?

R3. Sono da ritenersi variazioni NON essenziali tutte le fattispecie diverse dalle variazioni essenziali così come definite dall'art. 32 del DPR 380/01 e dall'art. 92 della LR n. 61/85.

D4. Qualora l'art. 7 della legge regionale n. 19/2021 fosse dichiarato incostituzionale, cosa succederebbe ai titoli edilizi rilasciati in base a tale norma?

R4. La pronuncia di eventuale illegittimità costituzionale di una norma di legge ha effetto retroattivo ed *erga omnes* con il limite però dei cc.dd. rapporti giuridici esauriti, intendendosi per essi le situazioni giuridiche già consolidate, anteriormente alla eventuale pronuncia di incostituzionalità, in conseguenza del verificarsi di eventi cui l'Ordinamento ricollega detto effetto quali ad esempio un giudicato, un atto amministrativo non più impugnabile ovvero fatti rilevanti quali la prescrizione o la decadenza. Conseguentemente, nei confronti dei titoli edilizi che possono dirsi esauriti e/o consolidati nel senso ora indicato la pronuncia di incostituzionalità non opera.